

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 551

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**L'ABBATE, AIELLO, ALIFANO, AMATO, APPENDINO, ASCARI, AURI-EMMA, BARZOTTI, CAPPELLETTI, CARMINA, CAROTENUTO, CASO, CHERCHI, SERGIO COSTA, FEDE, ILARIA FONTANA, MORFINO, ONORI, ORRICO, PAVANELLI, PELLEGRINI, PENZA, QUARTINI, SCERRA, SCUTELLÀ, TODDE, TORTO**

Modifiche ai decreti legislativi 3 aprile 2006, n. 152, e 11 aprile 2011, n. 54, e altre disposizioni per prevenire e ridurre la formazione di rifiuti in plastica e la loro dispersione nell'ambiente

*Presentata l'11 novembre 2022*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'obiettivo della presente iniziativa legislativa è prevenire e ridurre l'incidenza di microplastiche sull'ambiente (in particolare nell'ambiente acquatico e negli ecosistemi marini) e di conseguenza anche sulla salute umana, nonché di promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e consumi consapevoli.

Si stima che ogni anno finiscano nel mare e negli oceani otto milioni di tonnellate di plastica.

Ciò che preoccupa è poi l'inquinamento « invisibile » e di difficile quantificazione legato alle microplastiche. Le fonti di que-

sto inquinamento sono diverse; a titolo esemplificativo se ne citano solo alcune: le migliaia di microparticelle di plastica contenute nei prodotti per la cosmesi che ogni giorno arrivano in mare direttamente dagli scarichi; le particelle prodotte da scarti industriali o materiali plastici degradati che si frantumano a causa degli agenti atmosferici; i « petali o coriandoli » o altro materiale sintetico di piccole e medie dimensioni che durante cerimonie private o festività pubbliche vengono lanciati e che, una volta dispersi nell'ambiente costituiscono una causa di inquinamento. Una fonte inquinante, quest'ultima, che si può

eliminare e contenere mettendone al bando l'utilizzo e regolamentandone l'uso.

Negli ultimi decenni la plastica è stata prodotta e utilizzata dall'uomo con sempre maggior frequenza, tanto che attualmente questo materiale è divenuto il maggior detrito antropogenico inquinante presente negli oceani (Law e altri, 2010). Dagli anni cinquanta del novecento alla prima decade degli anni duemila, la richiesta mondiale di plastica è passata da 1 milione e mezzo di tonnellate a oltre 280 milioni di tonnellate. A questo impressionante dato va aggiunto il notevole incremento demografico della popolazione umana: negli ultimi cinquant'anni la densità di popolazione mondiale è aumentata del 250 per cento.

La conseguenza è ovvia: più plastica utilizzata e gettata via che, direttamente o indirettamente, arriva in mare. Essa può essere rinvenuta in ambiente marino in moltissime forme e dimensioni: sacchetti, sferule, materiale da imballaggio, rivestimenti da costruzione, recipienti, polistirolo, nastri e attrezzi da pesca.

I rifiuti plastici provenienti da terra costituiscono circa l'8 per cento di tutti i detriti plastici che si trovano nell'ambiente marino.

Con circa la metà della popolazione mondiale residente entro un raggio di 80 km dalla costa, i rifiuti plastici prodotti in queste aree hanno un'alta probabilità di essere immessi direttamente in ambiente marino tramite fiumi e sistemi di acque reflue.

Gli impianti di trattamento delle acque sono in grado di intrappolare macroplastiche e frammenti di varie dimensioni mediante vasche di ossidazione o fanghi di depurazione, tuttavia una larga porzione di microplastiche riesce a bypassare questo sistema di filtraggio, giungendo in mare. Come mostrato da numerosi studi, i rifiuti presi in carico dai fiumi, visto il loro elevato flusso unidirezionale, sono trascinati direttamente negli oceani.

Anche le navi rappresentano attualmente una rilevante fonte di rifiuti marini.

Si stima indicativamente che durante gli anni settanta la flotta peschereccia globale abbia scaricato oltre 23.000 tonnellate di

materiale di imballaggio in plastica (Pruter, 1987; Mato e altri, 2001; Ivar do Sul e altri, 2009). Nel 1988, un accordo internazionale ha fatto divieto alle imbarcazioni marine di abbandonare scarti plastici in mare; tuttavia, come troppo spesso accade, il rispetto di questo accordo è stato essenzialmente arbitrario, facendo sì che la navigazione restasse anche nei decenni successivi un'importante fonte di inquinamento marino: si stima che già nei primi anni novanta siano state immesse in mare 6,5 milioni di tonnellate di plastica.

Un altro significativo apporto all'inquinamento marino deriva dalla manifattura di prodotti plastici che usano granuli e piccole palline di resina (*pellets*), conosciute con il nome di *nibs*, come materia prima. Attraverso fuoriuscite accidentali durante il trasporto, sia a terra che in mare, un uso inappropriato dei materiali di imballaggio e il deflusso diretto da impianti di trasformazione, questi materiali possono entrare negli ecosistemi acquatici.

In generale, la plastica presenta una densità inferiore a quella dell'acqua di mare ed è per questo motivo che galleggia in superficie. Solo in seguito alle interazioni con gli organismi, come la creazione di microfilm intorno ai singoli frammenti o l'insediamento di organismi bentonici sui rifiuti più grandi, questi materiali possono affondare.

Convenzionalmente, i rifiuti plastici sono stati suddivisi in quattro classi dimensionali:

le macroplastiche (>200 millimetri);

le mesoplastiche (4,76-200 millimetri);

le microplastiche di medie dimensioni (1,01-4,75 millimetri);

le microplastiche più piccole (0,33-1,00 millimetri).

A queste classi è necessario aggiungere le nanoplastiche, le cui ridottissime dimensioni rendono tuttavia impossibile il loro campionamento tramite metodi tradizionali: secondo alcuni autori viene definito nanoplastica un frammento plastico di di-

mensioni inferiori a 20 micron (cioè un millesimo di millimetro), secondo altri addirittura al di sotto dei 100 nanometri (ovvero un millesimo di micron).

Per quanto concerne la problematica delle microplastiche, va sottolineato che tale realtà risulta la più allarmante in quanto la loro immissione nell'ambiente marino è pressoché quotidiana, derivante infatti da molteplici fonti come la disgregazione e il deterioramento delle macroplastiche, la perdita di fibre tessili nei lavaggi dei capi di abbigliamento, l'impiego degli strumenti da pesca e l'utilizzo di prodotti per la cosmesi. A tali aspetti si aggiunge, come vedremo più avanti, anche il rischio derivante dalla concentrazione di pericolose sostanze chimiche tossiche, gli ftalati, che favoriti dalle piccolissime dimensioni delle microplastiche possono facilmente passare dai bassi livelli trofici della catena alimentare, come il *plancton*, ai pesci e quindi fino all'uomo.

Anche se tradizionalmente a destare più clamore sono i rifiuti di maggiori dimensioni, ultimamente si sta acquisendo la consapevolezza di come i frammenti plastici più piccoli e apparentemente insignificanti siano ancor più nocivi e pericolosi. Le microplastiche costituiscono un problema enorme per gli ecosistemi acquatici, sia marini che continentali, ed è indubbio che siamo giunti a un livello di inquinamento da plastiche tale da rendere quasi impossibile, almeno nel breve termine, una soluzione reale al problema, sebbene ci si possa adoperare quantomeno per contrastarlo, e la presente proposta di legge si pone proprio questo obiettivo.

Oggi sappiamo che le conseguenze di questa grave forma di inquinamento, pressoché invisibile a occhio nudo, sono decisamente più pesanti di quanto si pensasse e proprio per questo diventa improcrastinabile una sua soluzione.

Il Mar Mediterraneo in particolare non può esser considerato immune da questo tipo di inquinamento; al contrario, date le sue caratteristiche di bacino semichiuso, la grandissima densità abitativa che caratterizza le sue coste e la presenza di numerosi corsi d'acqua dolce che in esso sfociano, possiede tutte le caratteristiche per essere

uno dei mari più colpiti. Si stima siano almeno 250 miliardi i frammenti di plastica sparsi per tutto il Mediterraneo. La centralità dell'argomento ha spinto gruppi di ricerca di numerosi Paesi che si affacciano sul mare *nostrum* a intraprendere delle campagne di monitoraggio, al fine di comprendere la reale entità dell'impatto delle microplastiche sull'ambiente marino.

Nel 2012 è stato condotto un esteso campionamento in tutto il Mediterraneo nord-occidentale durante i mesi estivi, concentrandosi principalmente lungo le coste italiane e francesi. In tale circostanza è stata riscontrata una concentrazione media di 0,116 frammenti per metro quadro di superficie, fino a un massimo di oltre 0,36 frammenti per metro quadro al largo dell'isola d'Elba. Tuttavia, oltre all'importanza dei numeri forniti da tale studio, è stato messo in relazione un fortissimo legame tra la distribuzione delle particelle di microplastiche e il vento. Infatti il campionamento ha subito un'interruzione a causa del maltempo, precisamente tra il 22 e il 25 luglio 2010, e una volta ristabilitesi le condizioni meteo-marine adatte per la raccolta dati si è osservato come la concentrazione media dei frammenti fosse diminuita nelle stazioni a « sopravvento ». L'area è infatti molto esposta a venti provenienti da ovest e nord ovest (come il maestrale); il vento agisce quindi come forzante per tale materiale che si distribuisce nell'interfaccia acqua-aria, e insieme alle correnti superficiali è in grado di ridistribuire e indirizzare i frammenti lungo quelle rotte su cui agiscono maggiormente tali forze.

Risultati simili sono stati riscontrati in analisi condotte in Corsica e lungo le coste occidentali della Sardegna, in particolare nel golfo di Oristano. Qui le concentrazioni sono confrontabili con quanto osservato nel Mediterraneo nord-occidentale, in media 0,15 frammenti per metro quadro; la maggior parte del materiale è composto dal di-2-etilftalato (odiottilftalato, DEHP), plastificante noto per il suo basso costo, che compone il PVC, e noto per essere velocemente metabolizzato da vertebrati e invertebrati.

Nel Mar Mediterraneo è difficile parlare di « isole di plastica » così come ci si riferisce ai casi dei bacini oceanici; infatti non esiste un sistema di circolazione ciclonico e anticiclonico su così larga scala.

Bisogna tuttavia sottolineare che l'esistenza di accumuli di rifiuti è stata segnalata nel Mar Tirreno centrale e nel Mar Egeo.

In conclusione, è necessario ampliare il numero di studi relativi al Mediterraneo al fine di comprendere al meglio la reale densità delle microplastiche, le maggiori sorgenti e soprattutto come esse si distribuiscono in relazione alla circolazione superficiale che caratterizza il bacino.

I dati numerici finora elencati potrebbero essere sufficienti a far comprendere la portata dell'inquinamento da microplastiche.

Tuttavia, per comprendere pienamente questa tematica è necessario considerarne gli effetti sugli ecosistemi acquatici.

In molti animali tali particelle creano danni fisici, come il soffocamento (tipicamente osservabile in molti invertebrati filtratori). Ma è solo l'inizio: è infatti di portata decisamente maggiore la tossicità che scaturisce dall'inquinamento da microplastiche, esponenzialmente incrementata da assorbimento e bioaccumulo di sostanze inquinanti.

Gli inquinanti organici persistenti che più frequentemente vengono assorbiti sono ad esempio gli ftalati, i policlorobifenili (PCB), le organoclorine e i metalli pesanti.

Questo processo fa sì che una piccola superficie quale quella di una microparticella possa concentrare grandi quantitativi di inquinanti, favorendone la dispersione in mare e diventando una vera e propria « bomba a orologeria ». Già a metà del 1800, il grande filosofo tedesco Ludwig Andreas Feuerbach sosteneva che: « Noi siamo quello che mangiamo ». Questa affermazione è pienamente contestualizzabile anche in ambiente marino: « i pesci sono quello che mangiano » e, dato che sovente ingeriscono microplastiche, per sillogismo « i pesci sono plastica tossica ». Considerando che si consumano, infatti, circa 23 chili di pesce per persona all'anno,

che salgono a 25 chili in Italia, un valore pari a meno della metà del Portogallo che con 56 chili a testa è *leader* in Europa, gli effetti sulla salute umana sono facilmente intuibili (Coldiretti – Impresa Pesca, 2015).

Sono tantissime le specie affette da questa forma di inquinamento, dai filtratori, come i molluschi bivalvi (le classiche cozze e vongole che frequentemente arricchiscono i nostri pasti) e i crostacei cirripedi (balani), agli invertebrati detritivori, come oloturie, isopodi, antipodi e policheti (in particolar modo *Arenicola marina*). È quindi frequente che gli animali a vita bentonica accumulino direttamente microplastiche anche di cospicue dimensioni, mentre le particelle più piccole possono essere ingerite anche da organismi planctonici, come i copepodi e gli eufasiacei, ma ovviamente l'accumulo diretto è riscontrabile anche ai livelli più alti della catena trofica, come nella balenottera comune (*Balaenoptera physalus*), che accumula notevoli quantitativi di ftalati (in media circa 45 nanogrammi per grammo di grasso), o nello squalo elefante (*Cetorhinus maximus*).

Alla luce delle riflessioni appena svolte e dei dati scientifici citati, si pone la presente iniziativa legislativa composta da cinque articoli.

L'articolo 1 introduce il divieto di immettere in commercio e utilizzare in luoghi aperti i cosiddetti « coriandoli e/o petali » di materiale plastico. Tale divieto viene introdotto attraverso una modifica al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in materia di sicurezza dei giocattoli, che recepisce la direttiva 2009/48/CE, e in coerenza con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

In particolare, i numeri da 1 a 6 dell'articolo 3 del suddetto regolamento definiscono le sostanze chimiche e ne delimitano l'ambito di applicazione. Va rilevato infatti che le sostanze chimiche di cui si compongono i coriandoli e i petali in plastica non si degradano naturalmente nell'ambiente circostante, anzi, esse si depo-

sitano su prati e terreni e alle prime piogge vengono prima trascinati nelle condotte fognarie e poi finiscono in mare. Alcuni amministratori locali, tra i quali i sindaci di Venezia, di Rimini, di Livorno e di Fano hanno introdotto il divieto in tutto il territorio comunale, e in particolare nei centri storici, di utilizzare coriandoli in plastica e altri prodotti similari (ad esempio, stelle filanti in plastica, cannoni spara coriandoli in plastica e in materiali non naturali) anche in occasioni di feste, manifestazioni ed eventi e durante la celebrazione del Carnevale.

La letteratura scientifica mondiale è peraltro concorde nel lanciare l'allarme sui rischi connessi alla presenza nelle acque marine di tali microplastiche, le quali, una volta ingoiate dai pesci, entrano nella catena alimentare umana. Si ritiene pertanto necessario vietarne l'uso, al fine di scongiurare questa ulteriore aggravante dell'inquinamento del nostro ambiente acquatico e nell'ecosistema marino.

L'articolo 2 stanziava 250.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), concernenti il sostegno delle imprese virtuose che producono e distribuiscono bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile, nonché prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche.

La *ratio* di questa norma è di limitare l'incidenza negativa di tali prodotti sull'ambiente, indicare l'esistenza di soluzioni alternative adeguate, ecocompatibili ed economicamente accessibili, nonché orientare i produttori verso modelli imprenditoriali più sostenibili che prevedano possibilità di riutilizzo e materiali di sostituzione.

Per quanto riguarda il primo prodotto citato, il legislatore nazionale ha peraltro anticipato le indicazioni contenute nella parte « B » dell'allegato di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e ha introdotto con il comma 545 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 il divieto, dal 1° gennaio 2019, di produrre e

commercializzare i bastoncini per la pulizia delle orecchie senza il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002. La stessa disposizione aggiunge anche l'obbligo di indicare sulle confezioni dei medesimi bastoncini le chiare informazioni sul loro corretto smaltimento. Tali disposizioni sono poi confluite nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, che ha dato attuazione alla predetta direttiva (UE) 2019/904.

Per quanto riguarda invece i prodotti cosmetici da risciacquo, il comma 546 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 ha introdotto il divieto, dal 1° gennaio 2020, di mettere in commercio « prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche » e il successivo comma 547 ha delimitato il campo di applicazione del divieto specificando la definizione di « microplastiche » (particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici) e di « plastiche » (polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide che, durante l'uso e nel successivo smaltimento, mantengono le forme definite nelle applicazioni previste). Il comma 548 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione del divieto contenuto nel comma 546.

L'articolo 3 modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introducendo l'articolo 181-ter volto alla promozione di prodotti cosmetici sfusi o alla spina e di riutilizzo di imballaggi primari.

La vendita alla spina costituisce un esempio virtuoso, semplice ed economico del riutilizzo dei rifiuti di plastica e non semplicemente del loro riciclo. Il miglior modo per eliminare i rifiuti di plastica è infatti non generarli. La vendita alla spina non solo riduce a zero tali rifiuti, ma incide sul contenimento del consumo di materie prime, dal momento che per riciclare la plastica si deve comunque usare nuovo petrolio e nuove risorse di acqua ed energia elettrica. Si stima che circa 2.654.374 flaconi di prodotti cosmetici riusati fino ad oggi si siano

tradotti in 488.405 chilogrammi di anidride carbonica risparmiate all'ambiente.

Inoltre, per incentivare i negozianti a predisporre dei punti vendita di prodotti sfusi o alla spina, è stata prevista una riduzione della tassa sui rifiuti in proporzione alla diminuzione della frazione in peso degli imballaggi primari.

L'articolo 4 detta norme per promuovere una virtuosa pratica del passato, il cosiddetto sistema del « vuoto a rendere », con un intervento complementare a quello operato dai commi da 760 a 766 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Anche in questo caso, la finalità dell'intervento è di promuovere la riutilizzazione degli imballaggi destinati all'uso alimentare. Tale sistema è semplice e conveniente sotto molti profili, non da meno quello economico. Da un punto di vista pratico, si prevede una cauzione versata al momento dell'acquisto di un prodotto come una bevanda o altro in un contenitore di vetro, alluminio o plastica. La cauzione è restituita al consumatore nel momento in cui il contenitore vuoto è reso al venditore in modo che possa essere riutilizzato più volte senza divenire un rifiuto.

Il deposito cauzionale sul « vuoto a rendere » è sicuramente il mezzo più efficace

per il ritiro dei contenitori: infatti, il ritorno al loro produttore ha percentuali di resa dall'80 al 90 per cento, come dimostrano i risultati raggiunti in altri Paesi del nord Europa, dalla Germania all'Olanda e, infine, ai Paesi scandinavi. Risulta essere, inoltre, un'efficiente misura di prevenzione per correggere comportamenti ecologicamente scorretti e per limitare fortemente l'uso dei contenitori « usa e getta ». Al contrario, i contenitori a rendere presentano notevoli vantaggi:

1) non diventano rifiuti, quindi non gravano sui costi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti e non vanno a riempire discariche e ad alimentare inceneritori;

2) fanno risparmiare le materie prime che sarebbero necessarie per produrre altri contenitori;

3) la sterilizzazione delle bottiglie a rendere richiede circa sessanta volte meno energia rispetto alla produzione di nuove bottiglie;

4) garantiscono un corretto comportamento del consumatore, che è indotto dalla cauzione a restituire il vuoto con percentuali superiori a quelle che può offrire la raccolta differenziata.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Divieto di dispersione in luoghi all'aperto di coriandoli in plastica)*

1. Al capo I del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« Art. 2-bis. – *(Divieto di dispersione in luoghi all'aperto di coriandoli in materiale plastico)* – 1. Al fine di tutelare l'ambiente e di ridurre l'impatto delle microplastiche nell'ecosistema, è vietata la dispersione in luoghi all'aperto di coriandoli in plastica non biodegradabile e non compostabile, ovvero di ogni altro materiale sintetico solido di piccole e medie dimensioni, intendendosi per tali le particelle di misura, rispettivamente, fino a 5 millimetri e fino a 5 centimetri, in quanto materiali altamente inquinanti.

2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro ».

### Art. 2.

*(Stanziamiento di risorse per incentivare la produzione e la commercializzazione di prodotti in materiale biodegradabile)*

1. Per la finalità di cui al comma 543 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

### Art. 3.

*(Introduzione dell'articolo 181-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme per favorire la vendita di pro-*

*dotti cosmetici sfusi o alla spina e il riutilizzo di imballaggi primari)*

1. Prima dell'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

« Art. 181-ter. – (Norme per favorire la vendita di prodotti cosmetici sfusi o alla spina e il riutilizzo di imballaggi primari) –  
1. Al fine di promuovere nuovi modelli imprenditoriali, nuove forme di consumo consapevole, prodotti e materiali innovativi finalizzati alla prevenzione e alla riduzione progressiva degli imballaggi in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono la vendita di prodotti cosmetici da sciacquare sfusi o alla spina ed il riutilizzo di imballaggi primari.

2. Ai fini del presente articolo, si intendono per “prodotti cosmetici da sciacquare” tutte le sostanze o miscele da sciacquare destinate a venire a contatto con l'epidermide o con il sistema capillare al fine esclusivo o principale di igiene personale. Rientrano nella suddetta definizione:

a) saponi da toeletta, preparati da doccia, shampoo;

b) schiume, *gel*, creme da barba e saponi solidi da barba in coerenza con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e dalla decisione 2014/893/UE della Commissione, del 9 dicembre 2014.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con appositi accordi di programma, promuovono la vendita dei prodotti di cui al comma 1 sfusi o alla spina con impiego di imballaggi riutilizzabili più volte. La vendita di prodotti sfusi o alla spina può essere realizzata presso negozi specializzati o presso punti vendita all'interno dei locali della grande distribuzione organizzata.

4. Agli esercizi commerciali che realizzano la vendita dei prodotti di cui al comma 1 sfusi o alla spina si applica una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) in proporzione alla diminuzione della frazione in peso degli imballaggi primari. I comuni disciplinano con regolamento la riduzione della quota variabile della TARI e le modalità di applicazione del beneficio agli utenti di cui al presente comma.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la finalità di cui al presente articolo:

a) promuovono iniziative idonee a sensibilizzare e a informare i cittadini dei vantaggi che le pratiche di cui al presente articolo hanno in termini di riduzione dei rifiuti da imballaggio, nonché a diffondere un consumo consapevole nell'ambito di un'economia solidale e partecipata anche grazie a un contatto diretto tra produttori e consumatori nel rispetto dell'ambiente e del lavoro;

b) creano e aggiornano una piattaforma *on line* in cui sono tracciati, nell'ambito del proprio territorio, i punti vendita più vicini ove acquistare prodotti di cui al comma 1 sfusi o alla spina;

c) organizzano per il personale degli esercizi commerciali corsi di formazione gratuiti con rilascio di attestato riconosciuto dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento e di Bolzano di "operatore certificato per la vendita della cosmesi sfusa". I corsi di cui alla presente lettera sono tenuti da farmacisti iscritti nell'albo professionale e sono finalizzati a fare chiarezza sugli obblighi di legge, sull'etichettatura e sulla tracciabilità dei prodotti di cui al comma 1 sfusi o alla spina.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni delle campagne di sensibilizzazione e informazione e dei corsi di formazione, di

cui al comma 5, lettere *a*) e *c*). Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

#### Art. 4.

*(Disposizioni in materia di vuoto a rendere)*

1. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero per il riutilizzo dei seguenti imballaggi riutilizzabili, di cui all'articolo 218, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, destinati all'uso alimentare:

*a*) le bottiglie e i contenitori in plastica utilizzati per acqua o per bevande di altro genere;

*b*) le bottiglie e i contenitori in vetro utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;

*c*) le lattine e i contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere e o per alimenti di qualsiasi tipo.

2. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi di cui al comma 1 possono aderire a una filiera di recupero per il riutilizzo degli stessi imballaggi, di seguito denominata « filiera », costituita allo scopo di realizzare un sistema di restituzione degli imballaggi più sostenibile sotto il profilo ambientale ed economico, prevedendo, ove possibile, un numero minimo e massimo di riutilizzazioni dello stesso imballaggio, compatibile con il materiale di cui esso è composto e calcolato in base all'intero ciclo di vita del manufatto.

3. Gli aderenti alla filiera che acquistano gli imballaggi versano una cauzione al venditore, commisurata alla quantità o al peso degli imballaggi stessi. Coloro che hanno versato la cauzione hanno diritto alla restituzione della cauzione pagata, proporzionalmente alla quantità o al peso degli imballaggi riconsegnati al venditore. Gli

utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta degli imballaggi vuoti e utilizzabili a essi restituiti dai consumatori, nonché al versamento ai medesimi consumatori di una quota della cauzione dagli stessi versata. I consumatori restituiscono gli imballaggi usati negli esercizi commerciali in cui li hanno acquistati, ricevendo la restituzione della cauzione versata o un titolo all'acquisto di valore almeno equivalente.


4. Agli esercizi commerciali e ai produttori di imballaggi aderenti al sistema di cui al presente articolo si applica una riduzione della tariffa sui rifiuti (TARI) in proporzione alla diminuzione della frazione in peso degli imballaggi. I comuni disciplinano con regolamento la riduzione della quota variabile della TARI e le modalità di applicazione del beneficio agli utenti di cui al presente comma.

#### Art. 5.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



\*19PDL0010550\*